Azienda Speciale ASEA

Servizio di Accertamento, Controllo ed Ispezioni Impianti Termici

CARTA DEI SERVIZI

Premessa:
L'emanazione dei nuovi assetti normativi emananti a livello nazionale di seguito riportati, hanno obbligato la revisione del documento attuativo denominato "Disciplinare Tecnico Provinciale"(ultimo aggiornamento C.P. n. 24 del 13.09.2022) osservante le disposizioni e procedure applicative della funzione pubblica riferita al "Servizio di accertamento, controllo ed ispezione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale" previsto dalla legge 10/91 e dai successivi decreti : DPR 412/93, DPR 551/99, DLgs. 192/05, DPR 74/2013, Decreto 186/2017 , Decreto 48/2020 e ss.mm.ii.: Inoltre la Regione Campania con due nuovi provvedimenti, - Legge 39/2018 ("Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici") attuata con le Linee Guida con Deliberazione n° 100 del 29/02/2024 e la Legge 36/2020 ("Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria") ha recepito ed introdotto sul territorio di competenza alcune misure di rafforzamento riguardo agli orientamenti previsti dalle direttive europee relative al rendimento energetico nell'edilizia e quelle relative al miglioramento della qualità dell'aria, alla salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica.
Determinando quindi, sia l'aggiornamento della piattaforma del catasto termico, necessario per la gestione della predetta "Funzione Pubblica" che la Carta dei Servizi ad essa connessa.

Sintesi dei riferimenti normativi e Leggi Regione Campania previsti dalla "Funzione Pubblica"

- Legge 10/91 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

- DPR 412/93: Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

- DPR 551/99: Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, per il contenimento dei consumi di energia.(G.U. n. 81 del 6 aprile 2000);

- D.Lgs. 192/05: Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica ecct. ecct.;

- DPR del 16/04/2013 n° 74, vigente dal 12/07/2013, regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c) del D.Lgvo. 19/08/2005 n° 192;

- LEGGE 03/08/2013 n° 90 conversioni con modificazioni del decreto – legge 04/06/2013 n°

63 riguardante le disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/05/2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale;

- Decreto 10/02/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico (G.U. 07/03/2014 n° 55) in cui dispone: all'art. 1 che dal 01/06/2014 gli impianti termici siano muniti di libretto per la climatizzazione conforme al modello di cui all'allegato I del decreto stesso;
  all'art. 2, comma 1 che dal 01/06/2014, il rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, sia conforme ai modelli di cui agli allegati II, III, IV, e V del decreto stesso;

- Decreto 20/06/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico (G.U. 04/07/2014 n° 153) con cui ordina lo slittamento delle disposizioni di cui all'art. 1 e 2 del Decreto del 10/02/2014 al 15/10/2014;

- D.L.vo del 04/07/2014 n° 102 che decreta l'attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

- Decreto 186/2017: regolamento che stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili, come individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Individua, inoltre, le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità, i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini del rilascio della certificazione ambientale, nonché appositi adempimenti relativi alle indicazioni da fornire circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore che hanno ottenuto la certificazione ambientale.

- Legge Regionale 39/2018: "Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici", attuata con le Linee Guida con Deliberazione n° 100 del 29/02/2024;

- Legge Regionale 36/2020: "Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria"

- Decreto Legislativo n° 48/2020 Attuazione della Direttiva UE 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica ed introduce modifiche al D.Lgs. 192/05;

- Sintesi del Piano Nazionale per il contenimento dei consumi di gas naturale emanato dal Ministero della Transizione Ecologica il 06/10/2022

Introduzione

La Provincia di Benevento, nel recepire le norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, ed i regolamenti attuativi recanti le norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ha avviato dall'anno 2004 il servizio di accertamento, controllo ed ispezione degli impianti di climatizzazione, previsto dai decreti successivi alla legge 10/91 per tutti i comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti.

La Provincia di Benevento nell'anno 2008 ha affidato all'agenzia A.S.E.A., successivamente ordinata Azienda Speciale, la gestione del servizio.

Ordinamento

Con la Carta dei Servizi, l'A.S. ASEA a si impegna a perseguire il massimo soddisfacimento dei bisogni e delle aspettative degli utenti tenendo nella dovuta considerazione gli aspetti relativi: all'educazione per un uso più razionale dell'energia e per il rispetto dell'ambiente, alla salvaguardia della sicurezza degli ambienti ed all'incolumità fisica delle persone, alla conservazione di cose e beni, nonché alla tutela degli animali.

L'A.S. A.S.E.A., intende perseguire i propri obiettivi in un ottica di tutela dei diritti dei consumatori e garantendo la qualità, l'universalità e l'economicità delle proprie prestazioni.

La «Carta della qualità dei servizi dell'A.S. A.S.E.A.», rappresenta il frutto di un' intesa con le associazioni di tutela dei consumatori e contiene gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate in conformità all'art. 2 comma 461 della legge 24/12/2007 n° 244 al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti.

L' A.S. A.S.E.A., metterà a disposizione delle associazioni dei consumatori le informazioni generali legate al servizio, garantendo sempre il massimo riserbo delle attività svolte a carico dei singoli utenti, nonché le modalità per la restituzione all'utenza, dei rimborsi relativi ai corrispettivi economici erroneamente versati riferiti al servizio di accertamento, controllo ed ispezione degli impianti di climatizzazione.

Sarà inoltre cura dell'A.S. A.S.E.A. organizzare incontri tematici rivolti alle figure professionali e predisporre il materiale pubblicitario ed illustrativo da allestire per la campagna informativa dedicata al sevizio in argomento.

Lo stesso verrà messo a disposizione delle associazioni dei consumatori affinché possano pubblicizzare gli aspetti correlati al servizio.

Prima di procedere nell'esposizione del contenuto della Carta dei Servizi si riporta l'ultima definizione di impianto termico, introdotta dal D.Lgs. 48/2020 che ha modificato il D.Lgs. 192/05 (art. 2, comma 1 I-tricies) e recepita dalla legge della Regione Campania 39/2018, attuata dalle linee guida con Deliberazione n° 100 del 29/02/2024;

"impianto termico": impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione,distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;

Impianti efficienti per essere più sicuri e risparmiare

Mantenere l'impianto di riscaldamento della propria abitazione sempre efficiente ed in regola è semplice. Basta seguire le norme di gestione e manutenzione previste della legge 10/91 e dai relativi decreti attuativi, e dal decreto legislativo 192/05 reso attuativo dal DPR 74/2013 ed aggiornata dal D. Lgs. 48/2020;

Per una corretta gestione dell'impianto

Occorre conoscere il periodo dell'anno durante il quale è consentito tenere in funzione gli impianti di riscaldamento ed il numero massimo di ore al giorno previste dal recente piano nazionale per il contenimento dei consumi di gas naturale emanato dal Ministero della Transizione Ecologica il 06/10/2022 a fronte della crisi energetica che interessa il paese. Tali limiti dipendono dal clima della località dove è ubicato l'edificio e dal tipo di impianto. Tra le misure previste, una riduzione di **1 grado per il riscaldamento degli edifici**. In particolare si va a 17 gradi con più o meno 2 gradi di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, mentre il calo è a 19 gradi con più o meno 2 gradi di tolleranza per tutti gli altri edifici. **Restano esclusi ospedali** e "utenze sensibili". Inoltre l'accensione del riscaldamento viene ridotta di **15 giorni** (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di **1 ora** per quanto riguarda la durata giornaliera di accensione.

Per una corretta manutenzione dell'impianto

Secondo le indicazioni dell'art. 7, comma 1)2)3)4), del DPR 74/2013 gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

A partire dal 1° giugno 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 8, comma 5, del Decreto del 10/02/2014 (di seguito: il Rapporto) si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del medesimo decreto.

Il manutentore, al termine del controllo deve consegnare al responsabile dell'impianto copia del rapporto di efficienza energetica, utilizzato in relazione al tipo di impianto, ed aggiorna il libretto di impianto.

Con le cadenze temporali indicate nell'allegato "A" del DPR 74/2013 recepito ed aggiornato dalla Legge Regionale 39/2018, occorre far controllare il rendimento di combustione e l'efficienza dell'impianto. I valori rilevati saranno riportati sul rispondente rapporto RCEE (allegati II – III – IV – V del Decreto del 10/02/2014.

Occorre rivolgersi sempre ad una ditta abilitata, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/01/2008 n°37 (ex legge 46/90) in vigore dal 27/03/2008, in possesso dei requisiti necessari (abilitazione lettera C e lettera E) per tutte le operazioni di controllo e

manutenzione.
L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.
Il rispetto del periodo annuale di esercizio, l'osservanza dell'orario prescelto nei limiti della durata giornaliera consentita, ed il mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti, sono obblighi la cui responsabilità è a carico del titolare o dell'occupante dell'unità abitativa.
Per ricoprire il ruolo di terzo responsabile nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti termici aventi potenza termica nominale al focolare superiore a 35 kW, oltre al possesso dei requisiti previsti dal D.M. n° 37/08, la ditta di manutenzione dovrà dimostrare il possesso del patentino di abilitazione di II° grado per impianti con potenza termica nominale al focolare superiore a 232 kW, così come previsto dal D.L. vo. 152/06.
Inoltre, nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, il possesso dei requisiti richiesti al terzo responsabile è dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria, quali, ad esempio: l'albo nazionale costruttori (Ance), categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento; l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione Europea; la certificazione della ditta ai sensi delle norme UNI EN ISO serie 9000, per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati.
L'A.S. ASEA al fine di uniformare le procedure applicative insite al servizio, ha predisposto sulla piattaforma del catasto termico una sezione web-mantainer, dedicata alle figure tecniche in regola con le abilitazioni stabilite dal DM 37/08 e dalle successive disposizioni previste per l'F-gas e F.E.R., (terzo responsabile, installatori, manutentori). Nella predetta sezione, nel segmento – documenti – è presente un archivio contraddistinto: comunicazioni - modulistica – normativa consultabile dagli addetti ai lavori per ricevere comunicazioni, aggiornamenti sulle procedure operative e per la consultazione delle disposizioni del settore maggiormente utilizzate (leggi – norme – faq - ecct.).

Conservare tutta la documentazione relativa all'impianto dell'abitazione
Il libretto di impianto aggiornato ed integrato secondo il Decreto del 10/02/2014, è la carta d'identità dell'impianto di climatizzazione estivo ed invernale. Lo stesso è suddiviso in sezioni corrispondenti alla titolarità del responsabile, ai dati dell'installatore e del responsabile della manutenzione, la seconda i dati tecnici dei componenti principali costituenti l'impianto di climatizzazione. E' un documento importante che va conservato con cura e che riporta, oltre alla descrizione dei principali componenti dell'impianto, il resoconto delle operazioni di manutenzione effettuate nel tempo, delle verifiche strumentali e dei controlli eseguiti da parte degli enti locali.
Il libretto di impianto, nel caso di installazione di generatori di calore nuovi (caldaia o altre apparecchiature) (sia per nuovi impianti termici che per sostituzione caldaie e/o trasformazione impianti termici) deve essere compilato inizialmente dall'installatore e/o manutentore che trascriverà i parametri riferiti all'analisi di combustione che obbligatoriamente dovrà eseguire

all'atto della prima accensione del generatore.
Ogni attività di manutenzione eseguita sul generatore va riportata sul libretto di climatizzazione opportunamente controfirmata dall'installatore e/o manutentore.
Dopo la prima compilazione, ogni aggiornamento dei dati contenuti nel libretto potrà essere firmato dal responsabile dell'impianto.
Nel caso di generatori di calore (caldaia o altre apparecchiature) già esistenti, il libretto di climatizzazione qualora smarrito o mai attivato, dovrà essere reperito dal responsabile dell'impianto nelle librerie specializzate o nei centri di assistenza riferiti al modello del generatore.
Il libretto di uso e manutenzione messo a disposizione dal fabbricante dell'apparecchio va conservato e/o recuperato dall'utente. Sullo stesso viene riportato, dal costruttore, il periodo di manutenzione a cui dovrà essere sottoposto il generatore di calore.
Solitamente il periodo di manutenzione indicato dalla casa costruttrice sul libretto di uso e manutenzione dell'apparecchio ha una cadenza annuale che va eseguita, dal proprio tecnico di fiducia, con cadenza alternata rispetto al biennio fissato dall'Ente territoriale competente;

- un anno va eseguita il controllo e manutenzione con la modulistica relativa anche ai parametri di sicurezza;
- il secondo anno va eseguita il controllo e la misurazione dei parametri di efficienza energetica con la modulistica emanata dal Decreto del 10/02/2014, relativo alla tipologia impiantistica o dal modello tipo 1 BS, per i combustibili a biomassa.

Tutti i rapporti preposti per la dichiarazione dovranno essere corredati del corrispondente contributo CIT (bollino seriale) stabilito dalla L.R. 39/2018. L'omessa applicazione del bollino vanifica la trasmissione del rapporto sulla piattaforma del catasto termico inficiando di conseguenza la validità della dichiarazione.
Analogamente l'utente dovrà conservare e/o recuperare la "Dichiarazione di conformità", riferita agli impianti termici (no rete gas) costruiti dopo il 13/03/90 oppure il documento equivalente, per impianti costruiti prima di tale data (Appendice F alla norma UNI 10738) e le copie del rapporto di controllo. L'anzidetta documentazione dovrà essere rilasciata dalle ditte abilitate all'installazione e/o manutenzione dell'impianto termico.
Per i titolari di impianti termici esistenti prima dell'entrata in vigore del D.M. 37/2008 sprovvisti della dichiarazione di conformità possono sanare tale carenza rivolgendosi ad una ditta abilitata, con una anzianità di iscrizione negli albi professionali o nei registri delle imprese da almeno cinque anni, i quali in esito a sopralluoghi, verifiche e prove, possono rilasciare tale documentazione.
In caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, all'onere di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle ispezioni periodiche. Il proprietario al momento della consegna dell'immobile all'inquilino trasferisce ad esso tutti i documenti riferiti all'impianto termico aggiornato.
Al termine dell'occupazione è fatto obbligo all'occupante di riconsegnare al proprietario o al subentrante il libretto di climatizzazione debitamente aggiornato con gli eventuali allegati.
Eventuali anomalie o difformità tecniche rispetto alle norme vigenti, riscontrate sull'impianto termico e riconducibili alla posa dell'impianto sono da imputarsi al proprietario dell'unità immobiliare in cui l'impianto termico stesso è installato.

Garantisci sicurezza alla tua casa
Soltanto un impianto controllato e sottoposto a manutenzione da parte di personale abilitato e specializzato è sicuro.
La manutenzione periodica dell'impianto non può quindi essere un'operazione improvvisata

svolta autonomamente o ricorrendo a persone non abilitate. Il corretto controllo dei generatori di calore (caldaia o altre apparecchiature) ne ottimizza il funzionamento minimizzando la possibilità di incidenti e di immissione di scarichi pericolosi all'interno dell'ambiente domestico.

Aiuti l'ambiente

Ogni generatore di calore per funzionare ha bisogno di scaricare i fumi della combustione nell'ambiente esterno. Oltre ad altre sostanze inquinanti questi fumi contengono anidride carbonica, uno dei principali responsabili dell'effetto serra.
Ridurre i consumi attraverso la corretta manutenzione dei generatori di calore permette di bruciare meno combustibile (risorse naturali) e diminuire l'immissione in atmosfera dei fumi di scarico.

Risparmi denaro

Il controllo periodico effettuato sui generatori di calore, da personale specializzato, li rendono affidabili ed efficienti garantendo nel contempo migliori prestazioni e minori consumi di combustibile. Questo significa risparmiare in maniera significativa sui costi relativi al riscaldamento che possono essere ulteriormente ridotti con piccole attenzioni quotidiane o, se necessario, in concomitanza di interventi di adeguamento o di ristrutturazione dell'impianto termico.
Alcuni accorgimenti importanti come: l'impostazione della temperatura interna sul termostato ambiente a circa 19°C durante le ore diurne ed a 15°C nelle ore notturne; l'installazione delle valvole termostatiche sulle singole batterie scaldanti con l'impostazione della temperatura più bassa nelle stanze da letto o negli ambienti che godono degli apporti di calore gratuito (irraggiamento solare, altri fonti di calore); l'isolamento del tetto e delle pareti della casa per ridurre le dispersioni di calore e l'installazione dei doppi vetri e delle guarnizioni alle finestre, per evitare le infiltrazioni d'aria, garantiranno un sicuro ed efficace risparmio sulla gestione dell'impianto termico.

I controlli degli impianti termici nella provincia di Benevento

Gli Enti locali hanno l'obbligo di controllare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici e l'osservanza delle norme relative. Tale compito è assegnato ai Comuni con più di 40.000 abitanti e, per i restanti con popolazione inferiore a 40.000 abitanti, alle Province.
L'A.S. A.S.E.A. deve provvedere annualmente ad ispezioni da effettuarsi presso gli utenti finali ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità dei rapporti di controllo tecnico trasmessi, per gli impianti presenti nel territorio di competenza, a partire da quelli per i quali non sia pervenuto alcun rapporto di controllo tecnico.

Dichiarazione di avvenuta manutenzione

Tutti gli occupanti o i titolari di singole unità immobiliari dotate di impianti termici o di apparecchiature indicate nel D.L.vo n. 192/2005 e s.m.i., installati sul territorio provinciale, sono obbligati a trasmettere all'A.S. A.S.E.A. per ciascun impianto termico, o ad essi assimilabili, presente nell'immobile, la dichiarazione di avvenuta manutenzione di impianto termico attestante il rispetto della normativa vigente, in seguito chiamata dichiarazione.
La dichiarazione, dovrà essere compilata secondo i modelli del Decreto del 10/02/2014 definiti: allegato II, denominato Tipo 1, riferito ai gruppi termici; allegato III, denominato Tipo 2, riferito ai gruppi frigo; allegato IV, denominato Tipo 3, riferito ai scambiatori, allegato V, denominato Tipo 4 riferito ai cogeneratori e contempla tutti gli impianti di climatizzazione estiva ed invernale definiti dalla legge n° 90/2013; E' stato altresì previsto dalla Provincia di Benevento, in ragione delle disposizioni emanate dall'art. 9 della L.R. 39/2018, il modello denominato Tipo 1BS per l'implementazione nel catasto termico degli impianti termici con vettore energetico da biomassa

solida ammessa dalla Parte II, Sezione 4, Punto 1, lettere a), b), c), d), e) dell'Allegato X alla parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii; (vedi l'allegato Titolo II – Impianti termici civili);

Contributo CIT (contributo impianti termici) per la dichiarazione RCEE

Le tariffe del contributo per la dichiarazione degli impianti termici per la climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, di seguito riportate nella tabella "Allegato B" sono previste dalla L.R. 39/2018 e recepite dal Disciplinare Tecnico Provinciale:

ALLEGATO "B" - CONTRIBUTO IMPIANTI TERMICI C.I.T. (art. 17. comma 3 L.R. 39/2018)

	CONTENUTI E PERIODICITA' DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA		
TABELLA 1) FASCE DI POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE COMPLESSIVA DELL'IMPIANTO	**IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CON GENERATORI A FIAMMA ALIMENTATI A COMBUSTIBILI LIQUIDI (GASOLIO,OLIO COMBUSTIBILE)BIOMASSA SOLIDA E SOLIDI NON RINNOVABILI (CARBONE, COKE, ECC)**		**CIT/€ EURO**
	> 10 KW ÷ < 35 KW	ALMENO OGNI 2 ANNI	18.00 – 9.00 BS
	≥ 35 KW ÷ < 100 KW	ALMENO OGNI 2 ANNI	36.00 – 18.00 BS
	≥ 100 KW ÷ < 350 KW	ALMENO OGNI ANNO	36.00 – 18.00 BS
	≥ 350 KW	ALMENO OGNI ANNO	72.00 – 36.00 BS
	IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CON GENERATORI A FIAMMA ALIMENTATI A COMBUSTIBILI GASSOSI (METANO - GPL)		**CIT/€ EURO**
	> 10 KW ÷ < 35 KW	ALMENO OGNI 2 ANNI - NUOVO 4 ANNI DALLA 1ª ACCENSIONE	18.00 – (36.00/ 4 anni)
	≥ 35 KW ÷ < 100 KW	ALMENO OGNI 2 ANNI - NUOVO 4 ANNI DALLA 1ª ACCENSIONE	36.00 –(72.00/ 4 anni)
	≥ 100 KW ÷ < 350 KW	ALMENO OGNI ANNO	36.00
	≥ 350 KW	ALMENO OGNI ANNO	72.00
TABELLA 2) FASCE DI POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE COMPLESSIVA DELL'IMPIANTO	**IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE COSTITUITI DA MACCHINE FRIGORIFERE E/O POMPE DI CALORE A COMPRESSIONE DI VAPORE AD AZIONAMENTO ELETTRICO E MACCHINE FRIGORIFERE E/O POMPE DI CALORE A FIAMMA DIRETTA:**		**CIT/€ EURO**
	> 12 KW ÷ < 35 KW	ALMENO OGNI 4 ANNI	36.00
	≥ 35 KW ÷ < 100 KW	ALMENO OGNI 4 ANNI	72.00
	≥ 100 KW ÷ < 350 KW	ALMENO OGNI 2 ANNI	72.00
	≥ 350 KW	ALMENO OGNI 2ANNI	144.00
	POMPE DI CALORE A COMPRESSIONE DI VAPORE AZIONATE DA MOTORE ENDOTERMICO		**CIT/€ EURO**
	> 12 KW ÷ < 35 KW	ALMENO OGNI 4 ANNI	36.00
	≥ 35 KW ÷ < 100 KW	ALMENO OGNI 4 ANNI	72.00
	≥ 100 KW ÷ < 350 KW	ALMENO OGNI 4 ANNI	144.00
	≥ 350 KW	ALMENO OGNI 4 ANNI	288.00
	POMPE DI CALORE AD ASSORBIMENTO ALIMENTATE CON ENERGIA TERMICA		**CIT/€ EURO**
	> 12 KW ÷ < 35 KW	ALMENO OGNI 2 ANNI	18.00
	≥ 35 KW ÷ < 100 KW	ALMENO OGNI 2 ANNI	36.00
	≥ 100 KW ÷ < 350 KW	ALMENO OGNI 2 ANNI	72.00
	≥ 350 KW	ALMENO OGNI 2 ANNI	144.00
TABELLA 3) FASCE DI POTENZA	**IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ALIMENTATI DA TELERISCALDAMENTO/TELERAFFRESCAMENTO**		**CIT/€ EURO**
	SOTTOSTAZIONE DI SCAMBIO TERMICO DA RETE AD UTENZA 10 /12 KW<P< 50 KW	**ALMENO OGNI 4 ANNI (SINO A 100 MQ DI SUPERFICIE UTILE RADIANTE, COME DEFINITO DALL'ALLEGATO A AL D.LGS. 192/2005)**	**36.00**
	SOTTOSTAZIONE DI SCAMBIO TERMICO DA RETE AD UTENZA P ≥ 50 KW	**ALMENO OGNI 4 ANNI (OLTRE I 100 MQ DI SUPERFICIE UTILE RADIANTE,COME DEFINITO DALL'ALLEGATO A AL D.LGS. 192/2005)**	**72.00**
TABELLA 4) FASCE DI POTENZA	**IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - COGENERATIVI**		**CIT/€ EURO**
	MICROCOGENERAZIONE PEL < 50 KW	**ALMENO OGNI 4 ANNI**	**36.00**
	UNITA' COGENERATIVE PEL < 50 KW	**ALMENO OGNI 2 ANNI**	**18,00**
	50 ≤ PEL < 150 KW UNITÀ COGENERATIVA	**ALMENO OGNI 2 ANNI**	**18,00**
	PEL ≥ 150 KW UNITÀ COGENERATIVA	**ALMENO OGNI 2 ANNI**	**90,00**
P= POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE COMPLESSIVA		**PEL= POTENZA ELETTRICA NOMINALE**	

Procedura per la dichiarazione

La dichiarazione di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva e quella di controllo e manutenzione degli impianti a biomassa solida è obbligatoria su tutto il territorio di competenza della Provincia di Benevento.

Tale dichiarazione consta, ai sensi dell'art.8 comma 5 del D.P.R. n.74/13 nella trasmissione per via telematica sulla piattaforma web-mantainer dell'A.S. A.S.E.A. dei Rapporti di Efficienza Energetica (RCEE) o dei rapporti di controllo e manutenzione degli impianti a biomassa solida (RCM), entro sessanta giorni (art.9, comma 6, L.R. n.39/2018) dalla data di effettuazione del controllo e comunque non oltre il termine stabilito dall'A.S. A.S.E.A.

La dichiarazione è validamente eseguita se riporta il bollino seriale, rilasciato con procedura telematica, attestante il pagamento del corrispondente contributo impianti termici (CIT), di cui all'allegato B del disciplinare tecnico (sopra riportato), la firma del responsabile dell'impianto, il timbro e la firma del manutentore o terzo responsabile, che provvederà alla trasmissione sul portale del catasto termico dell'A.S. ASEA nei termini e con le modalità stabilite dal disciplinare tecnico della Provincia di Benevento.

L'utente potrà richiedere al proprio manutentore di fiducia la copia del RCEE o RCM come ricevuta della trasmissione sul portale del catasto termico. L'omessa trasmissione determinerà l'ispezione con addebito al responsabile dell'impianto, che potrà rivalersi sul manutentore inadempiente.

La trasmissione degli RCCE o RCM sulla piattaforma del catasto termico è comprovata oltre al logo della Provincia di Benevento e dell'A.S. A.S.E.A., anche dai seguenti dati:

- ✓ numero di serie alfanumerico del bollino telematico attestante il pagamento del contributo CIT;
- ✓ un codice catasto alfanumerico identificativo dell'impianto di climatizzazione;
- ✓ progressivo registrazione catasto per il biennio di riferimento;
- ✓ la data di consegna e/o registrazione sul portale del catasto termico;

Il bollino seriale, viene rilasciato dall'A.S. A.S.E.A. esclusivamente agli operatori del settore (manutentori o terzi responsabili) in possesso:

dei requisiti di cui al D.M. 37/08 e ss.mm.ii;

del certificato di taratura in corso di validità UNI-10389/1 la cui scadenza è registrata sul Ca.T.I.T.;

del certificato di abilitazione F-gas per l'installazione e la manutenzione di apparecchi refrigeranti fissi di cui al D.P.R. n.146/2018 (EX DPR 43/2012);

dell'iscrizione al Registro Operatori/aziende della C.C.I.A.A. di competenza;

della certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici Ptf > 350 KW o dell'attestazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 207/10 ctg. OG 11 impianti tecnologici, oppure OS 28 per il ruolo di terzo responsabile;

delle credenziali abilitative per l'accesso alla piattaforma telematica web-mantainer dell'ASEA, a seguito della partecipazione ai corsi di formazione predisposti dalla medesima Azienda Speciale;

dell'attestato F.E.R. (fonti energia rinnovabile) aggiornato, richiesto esclusivamente per la registrazione sul portale telematico;

Il rilascio dei bollini seriali avviene attraverso la piattaforma telematica web-mantainer nei termini stabiliti dall'A.S. A.S.E.A..

I manutentori o terzi responsabili, acquisiscono per conto dei titolari degli impianti, anticipandone il costo, il bollino seriale. Il rilascio dei bollini seriali telematici deve essere tracciato e chiaramente identificabile. A tal fine è vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, dei bollini seriali tra manutentori o terzo responsabili;

Le dichiarazioni che presentano discordanze verranno invalidate.

Il manutentore o il terzo responsabile deve trascrivere sul bollino seriale la data di esecuzione del controllo riportata sul rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) o sul rapporto di controllo e manutenzione (RCM) degli impianti a biomassa solida.

Il pagamento del Contributo Impianti Termici (C.I.T.) di cui all'allegato B del Disciplinare Tecnico tramite bollettino postale non è ammesso.

Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto di climatizzazione, il manutentore o terzo responsabile provvederà a redigere e sottoscrivere il rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) o il rapporto di controllo e manutenzione (RCM) degli impianti a biomassa solida.

Tale rapporto, obbligatoriamente firmato dal manutentore o terzo responsabile, viene rilasciato in copia al responsabile dell'impianto, che lo firmerà per presa visione e sarà da questi conservato ed allegato al libretto di climatizzazione di cui all'art.7 comma 5 del D.P.R. n.74/13.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.9 comma 7 del D.P.R. n.74/13, l'A.S. A.S.E.A. provvederà ad adeguare la piattaforma telematica del catasto termico in considerazione dei termini di scadenza stabiliti ovvero:

sino al 15 Dicembre, di ogni anno del biennio di riferimento, è ammessa l'acquisizione del bollino telematico da parte delle ditte (manutentori o installatori);

sino al 31 Dicembre, del secondo anno del biennio di riferimento, è ammessa la trasmissione telematica del rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) o il rapporto di controllo e manutenzione (RCM) degli impianti a biomassa solida.

L'A.S. ASEA informerà attraverso: il sito istituzionale, la piattaforma del catasto termico, comunicati stampa ed altri canali informativi, nel rispetto delle periodicità di esecuzione dei controlli di efficienza energetica o di controllo e manutenzione degli impianti a biomassa solida, gli utenti e le ditte abilitate;

Si riporta il dettaglio delle procedure per la dichiarazione di efficienza energetica articolate per tipologia, alimentazione e classi di potenza degli impianti di climatizzazione, nel rispetto dell'art.10 comma 3, lett. C, del D.P.R. n.74/13:

- per gli «impianti di climatizzazione con generatore di calore a fiamma con potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW alimentati a combustibile liquido, (gas metano o gpl) o solido non rinnovabile», l'operatore al termine delle operazioni di controllo, redige e sottoscrive, il rapporto di efficienza energetica (RCEE) «TIPO 1»;

- per gli impianti di climatizzazione con macchine frigorifere/pompe di calore con potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, l'operatore al termine delle operazioni di controllo, redige e sottoscrive, il rapporto di efficienza energetica (RCEE)«TIPO 2»;

- per gli impianti alimentati da teleriscaldamento con potenza termica utile nominale maggiore di 10kW» l'operatore al termine delle operazioni di controllo, redige e sottoscrive, il rapporto di efficienza energetica (RCEE)«TIPO 3»;

- per gli impianti cogenerativi (microgenerazione Pel da 50 kW – unità cogenerative Pel ≥ 150 kW) l'operatore al termine delle operazioni di controllo, redige e sottoscrive, il rapporto di efficienza

energetica (RCEE) «TIPO 4».

Per tutte e quattro le tipologie di impianto anzidette è previsto che il rapporto di efficienza energetica (RCEE) è redatto in triplice copia delle quali:

- una corredata del corrispondente bollino seriale, è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al libretto di climatizzazione di cui al comma 5 dell'art.7 del D.P.R. n.74/13;

- una corredata del corrispondente bollino seriale, resta in uso al manutentore;

- sarà oltremodo cura del manutentore conservare la copia prevista per l'Autorità Competente e trasferire con modalità telematica, i risultati scaturiti dal controllo e della misurazione dei parametri efficienza energetica sulla piattaforma del catasto termico dell'A.S. A.S.E.A. nei termini stabiliti. L'inosservanza del manutentore alla trasmissione del rapporto di controllo sulla piattaforma del catasto termico dell'ASEA impone l'ispezione diretta presso l'immobile del responsabile, con onere a carico del medesimo, che potrà rivalersi sul proprio manutentore;

Per gli impianti con generatori di calore a fiamma con potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW alimentati con biomassa solida rinnovabile previsti dalla Parte II, Sezione 4, Punto 1, lettere a), b), c), d), e) dell'Allegato X alla parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii; (vedi l'allegato Titolo II – Impianti termici civili); l'operatore al termine delle operazioni di controllo redige e sottoscrive, il rapporto di controllo e manutenzione (RCM) TIPO 1 BS, rispettando la procedura prevista per gli anzidetti impianti Tipo 1,2,3,4.

Procedura per la dichiarazione di impianto termico individuale con due generatori di calore;
In caso di esistenza, all'interno dell'unità abitativa di due generatori di calore, idraulicamente collegati al medesimo sottosistema costituente l'impianto termico, anche se uno dei due è alimentato con combustibile a biomassa solida (termo camini, stufe a pellets etc.) e la somma delle potenze nominali massima complessiva dei focolari sia superiore a 35 kW, dovranno attivarsi le procedure per l'espletamento della pratica ISPESL presso l'ufficio territoriale competente per le necessarie attività mirate al rilascio del libretto matricolare secondo quanto previsto dal D.M. 1.12.75.
Tale obbligo decade se l'impianto termico è stato strutturato secondo le disposizioni della Circolare dell'ISPESL territoriale del 18/09/2006, la quale relativamente agli impianti termici strutturati con due generatori di calore di cui uno alimentato con combustibile solido e l'altro con diverso combustibile, precisa:

"nel caso in cui il fluido termo vettore primario di due distinti generatori entri nell'accumulo termico senza nessun elemento divisorio, si considera la somma delle potenzialità e pertanto, in caso di superamento del valore di 35 kW, l'impianto rientra nell'obbligo previsto dal D.M. 1/12/75, tenendo conto degli aggiornamenti normativi citati.
La presenza di uno scambiatore di calore, interposto tra i due generatori, costituisce un'interruzione idraulica tra i rispettivi fluidi termo vettori e pertanto si ritiene non si debba procedere alla somma delle potenzialità."

Un impianto termico, rispondente alla suddetta circolare, che si avvale dell'utilizzo di due generatori di calore alimentati con combustibili diversi (uno alimentato con combustibile solido e l'altro con diverso combustibile, gas di rete - GPL - gasolio) e con portata termica al focolare inferiore a 35 kW riferita al singolo generatore, non determina l'applicazione delle regole tecniche di prevenzione incendi emanate per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici, ma comporta comunque l'obbligo per entrambi i generatori, del possesso del libretto di impianto e degli altri documenti previsti dalla normativa vigente.

La coesistenza nello stesso immobile di uno o più apparati termici con potenze termiche da 10 kw, a prescindere dal vettore energetico, o di apparati frigo nelle varie classificazioni, con potenza termica resa da 12 kw, o di sistemi ibridi con apparati a pompa di calore con potenza termica rispondente alle predette soglie, impone l'attività di controllo e misurazione dei parametri di efficienza energetica, laddove previsto, su ogni apparato con la conseguente compilazione del correlato rapporto di controllo RCEE o RCM (biomassa solida) e la connessa trasmissione sulla piattaforma del catasto termico dell'A.S. A.S.E.A. corredati del corrispondente contributo C.I.T. (bollino):

Procedura per la dichiarazione di impianti disattivati:
Gli impianti termici e generatori disattivati sono quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e il generatore non può funzionare, quelli non collegati ad una fonte di energia e quelli che, pur essendo completi, sono stati disattivati dal manutentore.
I responsabili degli impianti termici nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori trasmettono all'A.S. A.S.E.A., entro trenta giorni dalla data di disattivazione, eseguita da una ditta abilitata, e comunque entro il termine di scadenza del biennio in corso per la presentazione dei RCEE o RCM la seguente documentazione:
- dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di disattivazione dell'impianto di climatizzazione da parte del responsabile dell'impianto;
-rapporto RCEE o RCM, in copia, completo del bollino seriale e riportante i dati tecnici dell'impianto di climatizzazione rilasciato dal manutentore;
-dichiarazione di conformità riferita alla disattivazione dell'impianto, intesa come "ristrutturazione" del medesimo rilasciata dal manutentore;
- documento di riconoscimento valido del responsabile dell'impianto.
La disattivazione dell'impianto, relativa al biennio di riferimento, avviene sempre con procedura telematica direttamente sulla piattaforma del catasto termico. L'omessa comunicazione e la mancata trasmissione della predetta documentazione comporterà l'invio dell'avviso di ispezione con l'addebito del contributo C.A.I. riferito alla fascia di potenza dell'impianto.
Una copia della dichiarazione, del RCEE o del RCM, sono allegate al libretto di climatizzazione.
L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto all'A.S. ASEA.
L'A.S. A.S.E.A. può effettuare controlli a campione su tutti gli impianti dichiarati disattivati.
La dichiarazione di disattivazione è obbligatoria per tutti gli impianti termici o generatori disattivati presenti sul territorio provinciale.

Attività ispettiva e Tariffe CAI (Contributo attività ispettiva):
L'attività delle ispezioni ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica di cui all'art.9 comma 9 del D.P.R. n.74/13, viene programmata sugli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, su tutto il territorio di competenza, secondo le disposizioni previste dall'art. 10, comma 3, lett. a/1) del DPR 74/13 e dalle Linee Guida della Regione Campania (Del. N° 100 del 29/02/2024) emanate per l'attuazione della L.R. 39/2018.
L'organizzazione e la gestione dell'attività ispettiva compete all'A.S. A.S.E.A. che provvede all'accertamento dei RCEE pervenuti e, se ne rileva la necessità, provvede ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere i relativi adeguamenti tecnici ed integrazioni documentali.

L'A.S. A.S.E.A., in base al numero dei rapporti di controllo pervenuti, dispone un numero annuale di ispezioni almeno pari al 5 per cento degli impianti esistenti sul territorio di competenza avvalendosi degli ispettori.
A) Sono soggetti ad ispezione gli impianti di:

a) climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW;
b) climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW;
c) produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW, con esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

B) Le ispezioni sono disposte prioritariamente quando:
a) il manutentore rileva nel rapporto di controllo il mancato raggiungimento dei livelli minimi di rendimento o anomalie tali da rendere l'impianto non sicuro;
b) il manutentore o il terzo responsabile non provvede ad inviare oppure invia in ritardo il RCEE o lo stesso è privo dell'attestazione di pagamento del contributo impianti termici di cui all'allegato B del presente disciplinare tecnico;
c) a seguito dell'accertamento non risultano soddisfatte le richieste di integrazioni documentali e modifiche tecniche;
d) gli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a quindici anni;
e) vi è una espressa richiesta da parte del responsabile dell'impianto;
f) in caso di mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo e manutenzione, di cui all'articolo 6 del presente disciplinare tecnico;

C) Sono inoltre sottoposti ad ispezione con il metodo a campione:
a) gli impianti termici per i quali risulta pervenuto il pertinente RCEE, diversi da quelli di cui al precedente punto B), lettere b) c) ed e). Il campione è determinato annualmente dall'A.S. A.S.E.A., mediante sorteggio ed è pari almeno al 3 per cento dei rapporti pervenuti, con priorità per gli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a dieci anni;
b) gli impianti termici civili di potenza termica nominale al focolare superiore a 35 kW, ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 285 e 286 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente). Il campione è determinato annualmente dall'A.S. A.S.E.A. a margine delle altre ispezioni programmate e comunque nei limiti delle risorse disponibili.

D) L'A.S. A.S.E.A., prima dell'avvio delle verifiche, trasmette alla Regione Campania i piani di verifica a campione di cui al precedente punto C, lettere a) e b) e l'elenco dei soggetti campionati. I piani si intendono approvati entro trenta giorni in assenza di osservazioni.

E) L'A.S. A.S.E.A esegue, con le cadenze temporali di seguito riportate, le ispezioni sugli impianti:
a) dotati di generatori a combustibile liquido o solido non rinnovabile con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare una volta l'anno;
b) dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni due anni;
c) dotati di macchine frigorifere, con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni quattro anni.

I costi delle ispezioni, previste dall'Allegato B1 del Disciplinare Tecnico Provinciale, sono a carico del responsabile dell'impianto secondo le modalità determinate dall' A.S. A.S.E.A, salvo i casi previsti dai punti C), E).

Gli esiti dell'attività ispettiva, trascritti sul rapporto di controllo tecnico dagli ispettori, controfirmati dal responsabile dell'impianto o Suo delegato, sono trasmessi telematicamente sulla piattaforma del catasto termico dell'A.S. A.S.E.A. a cura degli stessi ispettori per aggiornare in tempo reale i codici impianti ispezionati. A compimento del periodo programmato i moduli degli RCT (rapporto di controllo tecnico) cartacei sono depositati presso gli archivi dell'A.S. A.S.E.A. per accertamenti, controlli o per eventuali controversie con l'utenza.

Gli importi dovuti a precedenti ispezioni non versati dall'utente, saranno recuperati nelle successive visite ispettive programmate sul medesimo impianto o attraverso l'Agenzia delle Entrate –Riscossione.

Attività ispettiva e contenuti :
L'attività ispettiva per l'accertamento ed il controllo tecnico-amministrativo sugli impianti termici sono effettuati dagli ispettori incaricati dall' A.S. A.S.E.A, muniti di tesserino di riconoscimento rilasciati dalla Provincia di Benevento. La visita dei tecnici, da eseguirsi in presenza del terzo responsabile o del titolare dell'impianto o Suo delegato.
I responsabili degli impianti di climatizzazione, hanno l'obbligo di consentire i controlli che l'A.S. ASEA, dispone sugli stessi secondo quanto previsto dall'art.31 della L. n.10/91, dal D.P.R. n.412/93, dal D. Lgs. n.192/05 e dall'art. 9 comma 9 del D.P.R. n.74/13.
Nel corso dell'ispezione il personale incaricato ha libero accesso ai locali in cui sono ubicati gli impianti , componenti ed apparati ad essi asserviti per la climatizzazione estiva ed invernale. Dette operazioni sono finalizzate ad accertare la geolocalizzazione dell'immobile, l'effettivo stato di esercizio, controllo, manutenzione ed efficienza energetica dell'impianto di climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria, nonché il possesso dei requisiti in capo alle ditte incaricate delle attività di manutenzione, abilitate ai sensi del D.M. n.37/08 e s.m.i.. Le inadempienze rilevate a carico di quest'ultime saranno comunicate dall'A.S A.S.E.A. alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di appartenenza per l'adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti.
Le tariffe CAI scaturite dall'attività ispettiva, distinte in funzione della potenza termica o frigorifera sono riportate nella seguente tabella - Allegato B1.

ALLEGATO B 1- CONTRIBUTO ATTIVITA' ISPETTIVA C.A.I.

TABELLA 1) FASCE DI POTENZA TERMICA UTILE COMPLESSIVA DELL'IMPIANTO	IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CON GENERATORE A FIAMMA ALIMENTATI DA COMBUSTIBILI GASSOSI (METANO, GPL) LIQUIDI (GASOLIO,OLIO COMBUSTIBILE),SOLIDI NON RINNOVABILI (CARBONE, COKE, ECC) E BIOMASSA SOLIDA (LEGNA – PELLETS - CIPPATO- BRICCHETTE – GRANULARE)		Limite massimo CAI/€ BS = biomassa solida
	> 10 Kw ÷ < 35 Kw	IMPIANTI NON DICHIARATI	110,00 - BS 50%
	≥ 35 Kw ÷ < 100 Kw	IMPIANTI NON DICHIARATI	140.00 - BS 50%
	≥ 100 Kw ÷ < 350 Kw	IMPIANTI NON DICHIARATI	200.00 - BS 50%
	≥ 350 Kw	IMPIANTI NON DICHIARATI	250.00 - BS 50%
	TUTTE	IMPIANTI DICHIARATI CON CRITICITÀ EMERSE IN FASE DI ACCERTAMENTO DOCUMENTALE, SUCCESSIVAMENTE CONFERMATE IN SEDE DI ISPEZIONE.	50% del C.A.I.
TABELLA 2) FASCE DI POTENZA TERMICA UTILE COMPLESSIVA DELL'IMPIANTO	IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE COSTITUITI DA MACCHINE FRIGORIFERE / POMPE DI CALORE		Limite massimo CAI/€
	> 12 Kw ÷ < 35 Kw	IMPIANTI NON DICHIARATI	110,00
	≥ 35 Kw ÷ < 100 Kw	IMPIANTI NON DICHIARATI	140.00
	≥ 100 Kw ÷ < 350 Kw	IMPIANTI NON DICHIARATI	200.00
	≥ 350 Kw	IMPIANTI NON DICHIARATI	250.00
	TUTTE	IMPIANTI DICHIARATI CON CRITICITÀ EMERSE IN FASE DI ACCERTAMENTO DOCUMENTALE, SUCCESSIVAMENTE CONFERMATE IN SEDE DI ISPEZIONE.	50% del C.A.I.
TABELLA 3) FASCE DI POTENZA	IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ALIMENTATI DA TELERISCALDAMENTO/TELERAFFRESCAMENTO		Limite massimo CAI/€
	10 /12 Kw< P< 50 Kw	IMPIANTI NON DICHIARATI *(SINO A 100 MQ DI SUPERFICIE UTILE RADIANTE, COME DEFINITO DALL'ALLEGATO A AL D.LGS. 192/2005)*	120,00 - BS 50%
	P ≥ 50 Kw	IMPIANTI NON DICHIARATI *(OLTRE I 100 MQ DI SUPERFICIE UTILE RADIANTE,COME DEFINITO DALL'ALLEGATO A AL D.LGS. 192/2005)*	180,00 - BS 50%
	TUTTE	IMPIANTI DICHIARATI CON CRITICITÀ EMERSE IN FASE DI ACCERTAMENTO DOCUMENTALE, SUCCESSIVAMENTE CONFERMATE IN SEDE DI ISPEZIONE.	50% del C.A.I.
TABELLA 4) FASCE DI POTENZA	IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - COGENERATIVI		Limite massimo CAI/€
	MICROGENERAZIONE O UNITÀ COGENERATIVA PEL < 50 KW	IMPIANTI NON DICHIARATI	160,00
	50 KW ≤ PEL < 150 KW UNITÀ COGENERATIVA	IMPIANTI NON DICHIARATI	210,00
	PEL ≥ 150 KW UNITÀ COGENERATIVA	IMPIANTI NON DICHIARATI	300,00
	TUTTE	IMPIANTI DICHIARATI CON CRITICITÀ EMERSE IN FASE DI ACCERTAMENTO DOCUMENTALE, SUCCESSIVAMENTE CONFERMATE IN SEDE DI ISPEZIONE.	50% del C.A.I.
P= POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE		PEL= POTENZA ELETTRICA NOMINALE	

Le operazioni ispettive riguardano:
l'accertamento amministrativo-documentale relativo:
- ai dati caratteristici dell'impianto di climatizzazione (data installazione, potenza, tipologia, dati anagrafici del responsabile dell'impianto,ecc.);
- al «Libretto di Climatizzazione di cui all'art.7 comma 5 del D.P.R. n.74/13» per gli impianti destinati alla climatizzazione degli ambienti o alla produzione di acqua calda sanitaria;
- alla corretta e completa compilazione, tenuta ed aggiornamento del predetto libretto e dei rapporti di Controllo di efficienza energetica (RCEE) o dei rapporti di controllo e manutenzione (RCM) degli impianti a biomassa solida;
- al libretto di uso e manutenzione dei generatori di calore;
- al controllo della dichiarazione di conformità D.M. n. 37/08 e s.m.i. e degli allegati obbligatori;
- al controllo del progetto dell'impianto di climatizzazione, se dovuto;
- al controllo della documentazione INAIL (ex ISPESL) e dei VV.F. ove prevista;
- alla certificazione attestante l'idoneità del generatore di calore ad assicurare specifiche prestazioni emissive espressa attraverso l'appartenenza ad una specifica classe di qualità (solo per gli impianti a biomassa solida).
Il controllo e la valutazione dell'efficienza energetica dell'impianto riferiti:
- alla temperatura fumi °C;
- alla temperatura ambiente °C;
- all'02 (%);
- alla C02 (%);
- alla misura del valore di Bacharach (n.3);
- al C0 (%);
- alla (%) di calore sensibile disperso;
- all'analisi di combustione con il prelievo dei valori per il calcolo del rendimento (%);
- al recupero del valore del calore latente di combustione sulle caldaie a condensazione Et (%);
- ai valori dell'efficienza energetica riportati sulle targhe delle macchine frigorifere e delle pompe di calore che non siano inferiori del 15% rispetto ai valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento e riportati sul libretto di climatizzazione;
- ai valori della temperatura di surriscaldamento;
- ai valori della temperatura di sotto-raffreddamento;
- ai valori della temperatura di condensazione;
- ai valori della temperatura di evaporazione;
- ai valori della temperatura del circuito primario e del circuito secondario;

la stima del corretto dimensionamento dell'impianto rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile;
la consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente (termoregolazione, sistemi puntuali e contabilizzazione del calore;
la verifica dello stato delle coibentazioni e della funzionalità, se presenti, dei sistemi di trattamento dell'acqua dove previsti;
la verifica dello stato della canna fumaria (buona, mediocre, scadente);
la verifica dei dispositivi di regolazione e controllo (positiva o negativa);
la verifica dei sistemi di aerazione dei locali (positiva o negativa) e calcolo della depressione;
la verifica della taratura delle apparecchiature di regolazione e controllo;

la prova di tiraggio della canna fumaria (depressione in pascal)
le raccomandazioni sulle istruzioni d'uso dell'apparecchio rilasciate dal costruttore.

Al termine delle operazioni il personale incaricato dell'ispezione redige, in duplice copia, il rapporto di controllo tecnico secondo il modello di cui alle linee guida emanate dall'unità tecnica per l'efficienza energetica dell'Enea, ai sensi della UNI 10389/1, del D.Lgs n.192/05, del D.P.R. n.74/13 e della normativa tecnica vigente.
Avuto riguardo ai generatori di calore alimentati da biomassa solida il rapporto di controllo tecnico sarà simile al rapporto previsto per gli altri generatori a fiamma, modulato ed integrato con le voci previste dalla normativa tecnica del settore tecnologico ad essi riferiti.
Il rapporto di controllo tecnico sottoscritto dall'ispettore e dal responsabile dell'impianto (proprietario, inquilino, conduttore o amministratore di condominio) è rilasciato in copia a quest'ultimo e costituisce formale comunicazione delle eventuali prescrizioni impartite dal personale ispettivo.
Nel caso siano state riscontrate non conformità saranno riportate le prescrizioni per l'adeguamento da attuarsi secondo le tempistiche stabilite dal Disciplinare Tecnico o secondo le indicazioni specifiche valutate dall'ispettore scaturite dallo stato di avanzato rischio riscontrato al momento dell'ispezione;
Il rapporto di controllo tecnico non sottoscritto dall'utente unitamente al bollettino postale riferito al contributo attività ispettiva (C.A.I.), relativo alla classe di potenza dell'impianto oggetto d'ispezione, di cui all'allegato B1, saranno formalmente notificati con lettera raccomandata A/R al responsabile dell'impianto e comporterà oltre al pagamento del predetto contributo attività ispettiva (C.A.I.) anche il recupero del costo della raccomandata A/R di € 7,00 quale spesa accessoria per l'invio della documentazione.
Gli esiti dell'attività ispettiva, trascritti sul rapporto di controllo tecnico dagli ispettori, controfirmati dal responsabile dell'impianto o Suo delegato, sono trasmessi telematicamente sulla piattaforma del catasto termico dell'A.S. A.S.E.A. a cura degli stessi ispettori per aggiornare in tempo reale i codici impianti ispezionati. I rapporti di controllo tecnico (R.C.T.) definiti, sia se sottoscritti dall'utente e dall'ispettore che quelli non sottoscritti dall'utente, saranno archiviati nella sede dell'ASEA e resteranno a disposizione dell'Autorità Competente per controlli, accertamenti, o per eventuali controversie con l'utenza.

Non conformità
Le non conformità sugli impianti di climatizzazione riscontrate dall'ispettore sono attribuibili al mancato rispetto delle norme vigenti del settore che regolano l'installazione, la manutenzione e la conduzione.
Si possono distinguere principalmente in non conformità documentale (assenza di documentazione obbligatoria) o difformità tecniche scaturite dall'installazione o dagli interventi derivanti dalle attività connesse al sistema tecnologico determinando di conseguenza il mancato raggiungimento dei limiti minimi stabiliti per l'efficienza energetica.
Una sintesi delle maggiori " non conformità" riscontrabili sugli impianti, distinte in "pericolosità di I Livello" ed in "pericolosità di II livello" sono elencate nel Disciplinare Tecnico della Provincia di Benevento.

Qualora sull'impianto termico risultano Inidoneità di II° livello l'ispettore provvederà a segnalarlo immediatamente all'utente sia verbalmente che riportando sul rapporto di prova la frase "Impianto potenzialmente pericoloso – Se ne diffida l'uso". L'A.S. A.S.E.A., invierà opportuna comunicazione al Sindaco del comune di appartenenza dell'utente, il quale adotterà i necessari provvedimenti di competenza, previsti dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) [Aggiornato al 29/04/2022] nei confronti dell'occupante dell'unità immobiliare interessata.

In presenza di misure urgenti, il Sindaco potrà fare ricorso all'applicazione della direttiva della Procura di Milano, (prot. 8081 del 11/06/2015) in tema di accertamento dei reati, connessi all'uso di gas di rete o similare, per la tutela della pubblica incolumità, al fine di imporre l'adeguamento dell'impianto, delle opere connesse o delle strutture murarie pertinenti l'impianto stesso.

Qualora alla successiva seconda ispezione l'impianto risultasse nuovamente non idoneo, si attiveranno da parte della Provincia di Benevento le procedure per l'attivazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Il rapporto di prova costituisce supporto documentale di notifica al Responsabile dell'impianto termico dell'obbligo di eliminazione delle difformità/anomalie riscontrate nei tempi e modi di seguito specificati.

Eliminazione anomalie
Le difformità e/o anomalie dell'impianto di climatizzazione riscontrate in sede d'ispezione devono essere eliminate a cura del responsabile dell'impianto entro il termine indicato sul rapporto di controllo redatto in sede d'ispezione. Il responsabile dell'impianto dovrà trasmettere all'A.S A.S.E.A. entro 50 giorni dalla data dell'ispezione:
- il rapporto di controllo tecnico, o copia della dichiarazione di conformità, redatti da un'impresa abilitata, attestante l'avvenuto ripristino dell'impianto nel rispetto della normativa vigente;
- copia dell'attestazione di pagamento della tariffa prevista dalla Provincia di Benevento per la presentazione del Rapporto di Controllo Tecnico per l'avvenuta eliminazione delle inidoneità;
- copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio dell'impresa abilitata attestante il possesso dei requisiti prevista dal D.M. del 22/01/2008 n° 37 ex legge n.46/90).

Per gli interventi di maggiore entità quali:

canne fumarie:
• costruzione ex novo di canne fumarie singole o collettive secondo il metodo previsto dalle norme UNI 9615-2, UNI 10640, UNI 10641; UNI 7129/2015; UNI 10845/2018; UNI 10683/2022;
• adeguamento di generatori murali esistenti con scarico diretto in atmosfera, alle norme UNI-CIG 7129/15;
• installazione di canne fumarie, singole, collettive e/o ramificate, per adeguamento di generatori di calore individuali, con scarico diretto in atmosfera, installati dopo l'entrata in vigore del DPR 412/93.

adeguamenti centrali termiche:
per adeguamenti si intendono tutte quelle attività ed operazioni atte a ricondurre gli impianti termici, aventi potenzialità superiore a 35 kW, secondo le norme vigenti ed in particolar modo: legge 10/91, DPR 412/93, DPR 551/99, D. L. vo 192/05, DPR 74/2013; D. L. vo 311/06; CEI 64/2 IV ediz.; D.M.10/03/98; D.M. 12/04/96; D.M. del 22/01/2008 n° 37 ex legge n. 46/90; legge 90/2013; UNI 9615-2; D.M. 28/04/05; UNI 10412-1 e tutte le altre norme che regolamentano l'installazione e la manutenzione di apparecchi predisposti per il riscaldamento di ambienti sia essi alimentati a gas, a gasolio che a combustibile solido.

adempimenti legislativi:
attività propedeutiche necessarie per il rilascio di: concessioni, autorizzazioni, esame progetto, mirate al rilascio del libretto matricolare da parte dell' INAIL (ex ISPESL) territoriale per impianti superiori a 35 kW, nonché per il rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte del locale Comando dei Vigili del Fuoco per gli impianti superiori a 116 kW;

I tempi stabiliti per il risanamento di impianti termici rientranti nelle casistiche sopra evidenziate saranno di 110 gg. (centodieci giorni) solari a partire dalla data dell' ispezione per gli interventi di natura tecnica, con concessione di altri 30 gg. (trenta giorni) solari per la definizione della pratica ed l'ottenimento ed il rilascio di documenti da parte degli enti di controllo.

Qualora l'impianto, superiore a 35 kW, all'atto dell'ispezione non rivela carenze tecniche ma bensì solo documentale secondo quelli che sono gli obblighi da soddisfare presso gli organi di controllo - INAIL (ex ISPESL) e Vigili del Fuoco saranno considerati 60 gg. (sessanta giorni) solari sempre dalla data dell'ispezione.

Per la sostituzione dei generatori di calore, con parametri non rispondenti ai valori minimi previsti dal quadro normativo - legge 10/91, dal D. L. vo. 192/05 e dal DPR 74/2013 - sono previsti 300 gg. solari a partire dalla data dell'ispezione.

Per gli interventi di maggiore entità entro e non oltre i termini sopra elencati, il Responsabile dell'impianto dovrà inviare all'A.S. A.S.E.A.:
il rapporto di controllo tecnico, o copia della dichiarazione di conformità, redatti da un'impresa abilitata, attestante l'avvenuto ripristino dell'impianto nel rispetto della normativa vigente;
- copia dell'attestazione di pagamento della tariffa prevista dalla Provincia di Benevento per la presentazione del Rapporto di Controllo Tecnico per l'avvenuta eliminazione delle inidoneità;
- copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio attestante il possesso dei requisiti dell'impresa abilitata prevista dal D.M. del 22/01/2008 n° 37 ex legge n. 46/90).

In tutti i casi di trasformazione, ampliamento o adeguamento parziale o totale dell'impianto termico dovrà essere inoltre fornita copia della dichiarazione di conformità prodotta dall'impresa che ha eseguito i lavori. Parte delle dichiarazioni ricevute saranno soggette a controllo a campione.

In caso di mancata trasmissione della documentazione necessaria a dimostrare l'effettivo ripristino dell'impianto termico a norma di legge, nei modi e termini prestabiliti, l'A.S. A.S.E.A. provvederà ad effettuare un ulteriore controllo, con onere a carico del Responsabile dell'impianto, riferito alla tariffa prevista per le seconde visite a fronte di non conformità individuate in precedenza e non risolte.

Qualora venga accertato che il responsabile dell'impianto termico non abbia provveduto a ripristinarlo alle condizioni di legge, l'A.S. A.S.E.A. provvederà a darne immediata comunicazione alla Provincia di BENEVENTO che si attiverà presso il comune di appartenenza dell'utente per l'adozione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il mancato adempimento delle prescrizioni da parte dell'utente entro il termine assegnato comporta l'avvio della procedura sanzionatoria prevista dalla legge 10/91 e dal Decreto Legislativo 192/05.

Relazioni con il pubblico
L'A.S. A.S.E.A. ha messo a disposizione dell'utenza una linea telefonica rispondente al numero 0824/35.12.35 attiva nei giorni: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore15.00 alle ore 17.00 ed il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ed un fax rispondente al

numero **0824/315072** o l'indirizzo e-mail: verificaimpianti@aseaenergia.eu. per comunicazioni documentali.
È altresì dedicato alle ditte che operano sul catasto termico un canale preferenziale con l'A.S. ASEA per comunicazioni prettamente riservate all'operatività del servizio;
Inoltre tutte le tematiche conseguenti a dichiarazioni, ispezioni, accertamenti ecct. ecct. possono essere confrontate con il personale ASEA preposto al front-office disponibile con orari di apertura al pubblico di seguito riportati: mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30;

Qualità del servizio
Il servizio direttamente rivolto all'utenza, considerata la tipicità e l'elevata specificità degli argomenti relativi al servizio, si avvale di personale amministrativo con spiccate qualità e capacità gestionali nonché di personale tecnico qualificato (ispettori).
Tutto il personale non esegue attività professionale legata all'installazione ed alla manutenzione dell'impiantistica termica.
Le ispezioni, svolte giornalmente dagli ispettori, sono programmate con cadenza settimanale mediante l'ausilio di attrezzature specifiche ed apparecchiature hardware al fine di implementare ed aggiornare in tempo reale, con processi telematici, i codici impianto del catasto termico oggetto d'ispezione. Al termine di ogni ispezione viene rilasciato un verbale firmato dall'ispettore e controfirmato dal responsabile dell'impianto sul quale verranno annotati anche le eventuali prescrizioni del caso.

Operatività e procedure
L'A.S. A.S.E.A. deve comunicare agli utenti i tempi e le modalità per l'esecuzione dei controlli secondo le seguenti procedure:
per mezzo di comunicazione scritta all'utente da far pervenire con almeno 15 giorni in anticipo rispetto alla data prevista di visita;
per mezzo di accordi diretti o telefonici di cui si dovrà mantenere traccia scritta;
altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi, di cui si dovrà mantenere traccia scritta.
L'A.S. A.S.E.A. dovrà inoltre impegnarsi a differire la data programmata dell'ispezione qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o telefonicamente. In questo caso si programmerà, una nuova data, per l' ispezione con analoga procedura.
Quando, pur rispettando la presente procedura, l'A.S. A.S.E.A. incaricata ai controlli non può procedere alla esecuzione dell'ispezione, per cause ad essa non imputabili, il preavviso all'utente dovrà essere reiterato almeno una volta, tramite lettera raccomandata A.R. o altra forma che possa dimostrare per iscritto l'effettiva ricezione dell'ulteriore preavviso da parte dell'utente.
In questo caso non sono più accettate richieste di modifica della data prevista.
L'ASEA segnalerà ai Sindaci dei comuni interessati sia gli impianti definiti "potenzialmente pericolosi" a seguito delle ispezioni che evidenzino criticità, difformità o inidoneità tecniche, opportunamente riportate sul rapporto di controllo tecnico (R.C.T.) dall'ispettore ed identificate con la sigla AT 42, che le utenze presso le quali non è stato possibile eseguire l'ispezione programmata, comunicata con il secondo avviso.
La comunicazione al Comune afferente l'immobile dell'utente dissenziente è volta ad accertare l'assenza di impianti potenzialmente pericolosi o non conformi che pregiudicherebbero la privata e pubblica incolumità.
Conseguentemente verrà richiesto all'autorità comunale di emettere un provvedimento contingibile ed urgente a carico dell'utente interessato, per consentire l'ispezione negata (art.54 del D.Lgs. n. 267/00).
A seguito dell'emanazione del provvedimento comunale sarà programmata la terza visita

ispettiva con l'invio dell'avviso di ispezione con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (Pec) ove disponibile.
La terza visita ispettiva, programmata e comunicata comporta per il responsabile dell'impianto oltre al pagamento del contributo attività ispettiva (C.A.I.) relativo alla classe di potenza dell'impianto oggetto d'ispezione di cui all'allegato B1 del presente Disciplinare Tecnico, il recupero del costo delle raccomandate A/R per l'invio del secondo e del terzo avviso qualora utilizzato come mezzo di trasmissione.
L'ASEA invierà al responsabile dell'impianto a mezzo raccomandata A/R, la documentazione comprovante l'attività ispettiva posta in essere e non giunta a conclusione, oltre al bollettino relativo al pagamento del contributo attività ispettiva (C.A.I.).
L'assenza del responsabile dell'impianto o il diniego di accesso all'immobile, comporterà da parte dell'A.S. ASEA l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 28 del presente disciplinare tecnico.
L'ispezione è un obbligo di legge e il reiterato rifiuto a consentirne l'esecuzione, comporta la responsabilità per il reato di cui all'art.340 del codice penale (interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica).

Soddisfazione dell'utente

Per cercare di migliorare il servizio sarà predisposto un sistema di valutazione del servizio in base alle osservazioni, rimostranze, proteste e consigli dell'utente o dei manutentori e installatori.
Tale sistema di valutazione si basa sul rilevamento delle segnalazioni, l'elaborazione tecnico statistica delle stesse e sull'approntamento delle azioni correttive per eliminare eventuali anomalie e/o distorsioni e per migliorare il servizio reso.
Ai sensi dell'art. 2 comma 461 della L. 244/07 annualmente l'A.S. ASEA istituirà una commissione paritetica con le associazioni dei consumatori firmatarie la presente Carta dei Servizi al fine di verificare gli standard di qualità del servizio reso in contraddittorio con i rappresentanti delle Associazioni firmatarie e di un rappresentante della Provincia.
Le ispezioni avranno ad oggetto i seguenti momenti del servizio reso:

- informazione sulla dichiarazione di avvenuta manutenzione
- sulla periodicità
- sulle tempistiche
- sulle modalità
- costi per il cittadino (dichiarazione ed ispezioni)
- modalità per contattare cittadini
- comportamento del personale al telefono
- professionalità del personale al telefono
- modalità delle ispezioni
- comportamento e professionalità ispettori
- chiarezza ed esaustività sugli aspetti tecnici e non
- supporto telefonico post ispezioni
- comportamento operatori front-office
- professionalità operatori front-office
- chiarezza su eventuali adeguamenti prescritti
- tempistiche di adeguamento
- adeguamento impianto
- adeguamento documenti

Rimborsi
Qualora risultino pagate cifre indebite e/o in caso di errori si può ottenere il rimborso semplicemente facendone richiesta presso lo sportello aperto al pubblico dell'A.S. A.S.E.A. sito in Piazza E. Gramazio, 3 Benevento previa attivazione delle procedure propedeutiche previste.
Qualora l'utente ritenga che la prestazione di ispezione non sia stata esaustiva o addirittura carente o parziale dovrà darne comunicazione all'amministrazione dell'A.S. A.S.E.A. che provvederà, dopo un riscontro oggettivo, ad eseguire gratuitamente una nuova ispezione.
L'ispettore nello svolgimento del suo lavoro rispetterà le indicazioni previste e stabilite nella norma UNI 10389 art. 4 comma 4.1.2. e pertanto non potrà incorrere in manomissioni accidentali volontarie sull'impianto termico. Eventuali danni scaturiti da azioni involontarie che possano manomettere il normale funzionamento dell'impianto, opportunamente ed immediatamente dimostrati dal responsabile dell'impianto termico in sede di sopralluogo, saranno attribuite a carico del personale ispettivo.

Conciliazione
Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti, il tentativo di conciliazione sarà espletato presso la sede dell'A.S. A.S.E.A., mediante la costituzione di una commissione paritetica, costituita da un singolo membro in rappresentanza delle parti interessate quali: Settore Mobilità ed Energia della Provincia di Benevento, Associazioni dei Consumatori, Associazioni di Categoria, Azienda Speciale A.S.E.A..
La commissione, così costituita, sarà presieduta dal Presidente dell'A.S. A.S.E.A. o suo delegato.
La commissione svolgerà i propri compiti nel rispetto del Disciplinare Tecnico Provinciale quale regolamento predisposto per il servizio, della presente Carta dei Servizi, nonché in base ai principi di correttezza, trasparenza ed equità.

Definizioni:
Il ricorso a specifiche definizioni nell'esecuzione della "funzione pubblica" connessa al servizio di accertamento, controllo ed ispezione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, sono riferite alle definizioni previste nelle disposizioni di legge, riportati nell'art. 4 del Disciplinare Tecnico della Provincia di Benevento;

Edizione 2025 conforme all'emanazione del Disciplinare Tecnico della Provincia di Benevento approvato con C.P. n. 11 del 09.04.2025, in attuazione dei provvedimenti della Legge Regionale 39/2018 attuati con le Linee Guida emanate con Deliberazione N° 100 del 29/02/2024;

A.S. ASEA (S.I.T.)
Piazza E. Gramazio, 3 (BN);